

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) A norma dell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di precauzione e di

azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente.

(3) I principi di valutazione dell'impatto ambientale dovrebbero essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione. Gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela dell'ambiente.

(4) Risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi dell'Unione nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita.

(5) La normativa dell'Unione in materia di ambiente contiene disposizioni che consentono alle autorità pubbliche e altri organismi di adottare delle decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(6) È opportuno stabilire principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.

(7) L'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.

⁽¹⁾ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 154.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato VI, parte A.

- (8) I progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente; pertanto, questi progetti dovrebbero essere per principio sottoposti a una valutazione sistematica.
- (9) I progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi. Detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull'ambiente.
- (10) Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.
- (11) Nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi concreti.
- (12) Per i progetti soggetti a valutazione, dovrebbero essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni.
- (13) È opportuno stabilire una procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul contenuto e sull'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine della valutazione. Gli Stati membri, nell'ambito di detta procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro, delle alternative ai progetti per i quali intende presentare una domanda.
- (14) Gli effetti di un progetto sull'ambiente dovrebbero essere valutati per tenere in conto l'esigenza di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.
- (15) È opportuno stabilire disposizioni rafforzate concernenti la valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale. Il 25 febbraio 1991 la Comunità europea ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero, ratificata il 24 giugno 1997.
- (16) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.
- (17) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.
- (18) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), ratificata il 17 febbraio 2005.
- (19) Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.
- (20) L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.
- (21) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 di tale convenzione.
- (22) Tuttavia, non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti i cui dettagli siano adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, dal momento che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, sono raggiunti tramite la procedura legislativa.
- (23) Peraltro, può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a condizione di informarne adeguatamente la Commissione e il pubblico interessato.
- (24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «progetto»:

— la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

— altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

b) «committente»: il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

c) «autorizzazione»: decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

d) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

f) «l'autorità o le autorità competenti»: sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all'articolo 4.

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁾.

4. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.

In tali casi gli Stati membri:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- c) i beni materiali e il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

- a) un esame del progetto caso per caso;
- o
- b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

Articolo 5

1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:

- a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

- b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere, le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.

Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.

3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

- a) la domanda di autorizzazione;
- b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
- c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
- f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

- a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
- b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽¹⁾, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal

fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:

- a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
- b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

Lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:

- a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio dello Stato membro che rischia di subire un significativo impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e

⁽¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

b) si accertano che le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il pubblico interessato abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.

5. Le modalità dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto.

Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Articolo 9

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

- a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;
- c) una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

2. L'autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni

imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

- a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,
- b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 12

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario, ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi

degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR

ALLEGATO I

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW;
b) centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori ⁽¹⁾ (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati:
 - i) alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,
 - ii) al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
 - iii) allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
 - iv) esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,
 - v) esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. a) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
b) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
 - a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
 - b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
 - c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
 - d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - f) per la fabbricazione di esplosivi.

⁽¹⁾ Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.

7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti⁽¹⁾ con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m;
 - b) costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione⁽²⁾;
 - c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
 8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;
 - b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate.
 9. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nell'allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti⁽³⁾, o interrimento di rifiuti pericolosi, quali definiti all'articolo 3, punto 2, della detta direttiva.
 10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
 11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
 12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno;
 - b) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione.
- In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽⁴⁾.
 14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale.
 15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
 16. Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:
 - a) per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici;
 - b) per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.
 17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
 - b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - c) 900 posti per scrofe.

⁽¹⁾ Ai fini della presente direttiva per «aeroporto» si intende un aeroporto che corrisponde alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

⁽²⁾ Ai fini della presente direttiva per «via di rapida comunicazione» si intende una via che corrisponde alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

⁽³⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

18. Impianti industriali destinati:
 - a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
 19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
 20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.
 21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate.
 22. Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ⁽¹⁾.
 23. Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO₂ catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.
 24. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.
-

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

ALLEGATO II

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. AGRICOLTURA, SELVICOLTURA E ACQUICOLTURA

- a) Progetti di ricomposizione rurale.
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
- c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
- d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo.
- e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).
- f) Piscicoltura intensiva.
- g) Recupero di terre dal mare.

2. INDUSTRIA ESTRATTIVA

- a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).
- b) Attività mineraria sotterranea.
- c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
- d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
 - i) trivellazioni geotermiche;
 - ii) trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - iii) trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
- e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

3. INDUSTRIA ENERGETICA

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).
- b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I).
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
- d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
- g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I).
- h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
- i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

- j) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano nell'allegato I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.
4. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI
- a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
- b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- i) laminazione a caldo;
 - ii) forgiatura con magli;
 - iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
- c) Fonderie di metalli ferrosi.
- d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).
- e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
- g) Cantieri navali.
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
- i) Costruzione di materiale ferroviario.
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi.
- k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
5. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI
- a) Cokerie (distillazione a secco del carbone).
- b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
- c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato I).
- d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
- e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
- f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
6. INDUSTRIA CHIMICA (PROGETTI NON COMPRESI NELL'ALLEGATO I)
- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
7. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
- a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.

- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
 - d) Industria della birra e del malto.
 - e) Fabbricazione di dolci e sciroppi.
 - f) Impianti per la macellazione di animali.
 - g) Industrie per la produzione della fecola.
 - h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
 - i) Zuccherifici.
8. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA
- a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).
 - b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti.
 - c) Impianti per la concia delle pelli.
 - d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
9. INDUSTRIA DELLA GOMMA
- Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10. PROGETTI DI INFRASTRUTTURA
- a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
 - b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
 - c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).
 - d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).
 - e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).
 - f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
 - g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I).
 - h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
 - i) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell'allegato I).
 - j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
 - k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
 - l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
 - m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I.

11. ALTRI PROGETTI

- a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
- b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).
- c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I).
- d) Depositi di fanghi.
- e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
- f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
- g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
- h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
- i) Stabilimenti di squartamento.

12. TURISMO E SVAGHI

- a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
- b) Porti turistici.
- c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
- d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
- e) Parchi tematici.

- 13. a) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato I).
 - b) Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
-

ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- a) delle dimensioni del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti;
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione attuale del territorio;
- b) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - i) zone umide;
 - ii) zone costiere;
 - iii) zone montuose o forestali;
 - iv) riserve e parchi naturali;
 - v) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾;
 - vi) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati;
 - vii) zone a forte densità demografica;
 - viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
 - a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.
2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione ⁽¹⁾ dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
 - a) all'esistenza del progetto;
 - b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.
5. La descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 4.
6. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 6.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

⁽¹⁾ Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

ALLEGATO V

PARTE A

Direttiva abrogata con elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 14)

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio
(GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

Direttiva 97/11/CE del Consiglio
(GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Unicamente l'articolo 3

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

Unicamente l'articolo 31

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 14)

Direttiva	Termine di recepimento
85/337/CEE	3 luglio 1988
97/11/CE	14 marzo 1999
2003/35/CE	25 giugno 2005
2009/31/CE	25 giugno 2011

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 85/337/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 1, paragrafo 2, parte introduttiva
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, parte introduttiva	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a, parte introduttiva
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 2, quinto comma	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 1, paragrafo 2, sesto comma	Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2 bis	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, parte introduttiva	Articolo 3, parte introduttiva
Articolo 3, primo trattino	Articolo 3, lettera a)
Articolo 3, secondo trattino	Articolo 3, lettera b)
Articolo 3, terzo trattino	Articolo 3, lettera c)
Articolo 3, quarto trattino	Articolo 3, lettera d)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva	Articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva
Articolo 5, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 3, terzo trattino	Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 3, quarto trattino	Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 3, quinto trattino	Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Direttiva 85/337/CEE	Presente direttiva
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, parte finale	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafi da 2 a 5	Articolo 7, paragrafi da 2 a 5
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1, parte introduttiva	Articolo 9, parte introduttiva
Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 10 <i>bis</i> , primo comma	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 10 <i>bis</i> , secondo comma	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 10 <i>bis</i> , terzo comma	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 10 <i>bis</i> , quarto e quinto comma	Articolo 11, paragrafo 4, primo e secondo comma
Articolo 10 <i>bis</i> , sesto comma	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	—
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 13
—	Articolo 14
—	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 16
Allegato I, punto 1	Allegato I, punto 1
Allegato I, punto 2, primo trattino	Allegato I, punto 2, lettera a)
Allegato I, punto 2, secondo trattino	Allegato I, punto 2, lettera b)
Allegato I, punto 3, lettera a)	Allegato I, punto 3, lettera a)
Allegato I, punto 3, lettera b), parte introduttiva	Allegato I, punto 3, lettera b), parte introduttiva
Allegato I, punto 3, lettera b), primo trattino	Allegato I, punto 3, lettera b), punto i)
Allegato I, punto 3, lettera b), secondo trattino	Allegato I, punto 3, lettera b), punto ii)
Allegato I, punto 3, lettera b), terzo trattino	Allegato I, punto 3, lettera b), punto iii)
Allegato I, punto 3, lettera b), quarto trattino	Allegato I, punto 3, lettera b), punto iv)
Allegato I, punto 3, lettera b), quinto trattino	Allegato I, punto 3, lettera b), punto v)
Allegato I, punto 4, primo trattino	Allegato I, punto 4, lettera a)

Direttiva 85/337/CEE	Presente direttiva
Allegato I, punto 4, secondo trattino	Allegato I, punto 4, lettera b)
Allegato I, punto 5	Allegato I, punto 5
Allegato I, punto 6, parte introduttiva	Allegato I, punto 6, parte introduttiva
Allegato I, punto 6, punto i)	Allegato I, punto 6, lettera a)
Allegato I, punto 6, punto ii)	Allegato I, punto 6, lettera b)
Allegato I, punto 6, punto iii)	Allegato I, punto 6, lettera c)
Allegato I, punto 6, punto iv)	Allegato I, punto 6, lettera d)
Allegato I, punto 6, punto v)	Allegato I, punto 6, lettera e)
Allegato I, punto 6, punto vi)	Allegato I, punto 6, lettera f)
Allegato I, punti da 7 a 15	Allegato I, punti da 7 a 15
Allegato I, punto 16, parte introduttiva	Allegato I, punto 16, parte introduttiva
Allegato I, punto 16, primo trattino	Allegato I, punto 16, lettera a)
Allegato I, punto 16, secondo trattino	Allegato I, punto 16, lettera b)
Allegato I, punti da 17 a 21	Allegato I, punti da 17 a 21
Allegato I, punto 22	Allegato I, punto 24
Allegato I, punto 23	Allegato I, punto 22
Allegato I, punto 24	Allegato I, punto 23
Allegato II, punto 1	Allegato II, punto 1
Allegato II, punto 2, lettere a), b) e c)	Allegato II, punto 2, lettere a), b) e c)
Allegato II, punto 2, lettera d), parte introduttiva	Allegato II, punto 2, lettera d), parte introduttiva
Allegato II, punto 2, lettera d), primo trattino	Allegato II, punto 2, lettera d), punto i)
Allegato II, punto 2, lettera d), secondo trattino	Allegato II, punto 2, lettera d), punto ii)
Allegato II, punto 2, lettera d), terzo trattino	Allegato II, punto 2, lettera d), punto iii)
Allegato II, punto 2, lettera d), parole finali	Allegato II, punto 2, lettera d), parole finali
Allegato II, punto 2, lettera e)	Allegato II, punto 2, lettera e)
Allegato II, punti da 3 a 12	Allegato II, punti da 3 a 12
Allegato II, punto 13, primo trattino	Allegato II, punto 13, lettera a)
Allegato II, punto 13, secondo trattino	Allegato II, punto 13, lettera b)
Allegato III, punto 1, parte introduttiva	Allegato III, punto 1, parte introduttiva
Allegato III, punto 1, primo trattino	Allegato III, punto 1, lettera a)
Allegato III, punto 1, secondo trattino	Allegato III, punto 1, lettera b)
Allegato III, punto 1, terzo trattino	Allegato III, punto 1, lettera c)
Allegato III, punto 1, quarto trattino	Allegato III, punto 1, lettera d)
Allegato III, punto 1, quinto trattino	Allegato III, punto 1, lettera e)
Allegato III, punto 1, sesto trattino	Allegato III, punto 1, lettera f)
Allegato III, punto 2, parte introduttiva	Allegato III, punto 2, parte introduttiva

Direttiva 85/337/CEE	Presente direttiva
Allegato III, punto 2, primo trattino	Allegato III, punto 2, lettera a)
Allegato III, punto 2, secondo trattino	Allegato III, punto 2, lettera b)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, parte introduttiva	Allegato III, punto 2, lettera c), parte introduttiva
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera a)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto i)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera b)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto ii)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera c)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto iii)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera d)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto iv)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera e)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto v)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera f)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto vi)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera g)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto vii)
Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera h)	Allegato III, punto 2, lettera c), punto viii)
Allegato III, punto 3, parte introduttiva	Allegato III, punto 3, parte introduttiva
Allegato III, punto 3, primo trattino	Allegato III, punto 3, lettera a)
Allegato III, punto 3, secondo trattino	Allegato III, punto 3, lettera b)
Allegato III, punto 3, terzo trattino	Allegato III, punto 3, lettera c)
Allegato III, punto 3, quarto trattino	Allegato III, punto 3, lettera d)
Allegato III, punto 3, quinto trattino	Allegato III, punto 3, lettera e)
Allegato IV, punto 1, parte introduttiva	Allegato IV, punto 1, parte introduttiva
Allegato IV, punto 1, primo trattino	Allegato IV, punto 1, lettera a)
Allegato IV, punto 1, secondo trattino	Allegato IV, punto 1, lettera b)
Allegato IV, punto 1, terzo trattino	Allegato IV, punto 1, lettera c)
Allegato IV, punti 2 e 3	Allegato IV, punti 2 e 3
Allegato IV, punto 4, parte introduttiva	Allegato IV, punto 4, primo comma, parte introduttiva
Allegato IV, punto 4, primo trattino	Allegato IV, punto 4, primo comma, lettera a)
Allegato IV, punto 4, secondo trattino	Allegato IV, punto 4, primo comma, lettera b)
Allegato IV, punto 4, terzo trattino	Allegato IV, punto 4, primo comma, lettera c)
Allegato IV, punto 4, parte finale	Allegato IV, punto 5
Allegato IV, punto 5	Allegato IV, punto 6
Allegato IV, punto 6	Allegato IV, punto 7
Allegato IV, punto 7	Allegato IV, punto 8
—	Allegato V
—	Allegato VI